

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

Affissa all'Albo Pretorio il
23/03/2006
Repertorio n. _____
Il Messo Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera Numero 41 del 10/03/2006

Oggetto: **DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'APPROVAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER
L'ANNO 2006 - DETERMINAZIONE DELLE ESENZIONI.-**

L'anno duemilasei il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 21:00 presso questa sede comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

| | | |
|--------------------|-----------|----------|
| BROGIONI PAOLO | Sindaco | Presente |
| IOZZI MARCO | Assessore | Presente |
| BARTALUCCI MASSIMO | Assessore | Presente |
| BERTI SIRO | Assessore | Presente |
| BOSCHI DANIELE | Assessore | Presente |
| PAVIA VITO | Assessore | Presente |
| SIGNORINI SERENA | Assessore | Presente |
| TOPINI ALESSANDRA | Assessore | Presente |

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR. DANILO, Segretario.

Presiede il Sig. BROGIONI PAOLO, Sindaco

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione Consiliare n. 109 del 29.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale a decorrere dal 1 gennaio 2006, è stata istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, o tariffa di igiene ambientale (T.I.A), per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, ed è stata soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni;

Visto che:

- La tariffa di riferimento, di cui all'art. 2 del DPR 158/99, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettate per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali ed è determinata annualmente dalla Comunità di Ambito ATO8, secondo quanto stabilito nel Contratto di servizio tra la Comunità di Ambito ed il Gestore, tenuto conto degli ulteriori documenti di indirizzo deliberati dalla Comunità d'Ambito, in modo da coprire, a regime, tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 2 ed art. 11);
- Sulla base della tariffa di riferimento gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio (art. 2 comma 2 ed art. 8);
- Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito ed alla entità dei costi di gestione;
- Sienambiente Spa ha presentato una proposta di determinazione della tariffa contenuta nel Piano Finanziario approvato da questo ente con delibera consiliare n. 22 del 10.03.2006, in cui viene spiegata la procedura seguita per la determinazione delle tariffe e in cui viene previsto un costo complessivo pari ad €2.346.343;
- Con atto del Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2006 e' stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con vigenza dal 1° gennaio 2006.
- Per quanto sopra si rende necessario dover procedere alla determinazione dell'articolazione della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 01.01.2006, dato atto che risulta di competenza della Giunta Comunale fissare le tariffe di applicazione per le singole tipologie di utenza, sulla base degli indirizzi e determinazioni del Consiglio Comunale ed in relazione alla previsione del costo complessivo del servizio di igiene urbana, determinato secondo le disposizioni del D.Lgs. 22/1997 e del DPR n. 158/1999;
- La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definita dalla delibera di affidamento n.21 del 18 dicembre 2001 della Comunità di Ambito ATO8, costituita ai sensi dell'art. 23 della L.R. 25/98 e succ.

mod., è affidata al Gestore Sienambiente SpA. Il servizio, esteso a tutto il territorio comunale, comprende raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7 del D.Lgs 22/97, nonché lo spazzamento parziale ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche e viene disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs 22/97 e dal Contratto di servizio.

- Con il DPR 158/99 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;
- Che con sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento comunale e sulla base dell'art.15 dello stesso Regolamento si attribuisce alla Giunta Municipale la potestà di attivare, per le categorie non domestiche, le sottocategorie definite e determinate dalla Comunità;
- Per la determinazione delle tariffe occorre procedere alla ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche.
- Poiché il Comune di Colle di Val D'Elsa ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti si rende necessario fissare i coefficienti occorrenti per la determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa nei limiti previsti dall'Allegato 1 del DPR 158/9 e del documento di indirizzo predisposto dalla Comunità di ambito "Linee guida per l'articolazione tariffaria nell'ATO 8" che si allega all'originale del presente atto.
- Il comma 8 dell'art.27 della Legge 28/12/2001, n.448, fissa i termini per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione.
- Visto l'art. 1 comma 156 della Legge n. 266 del 23.12.2005 – Legge Finanziaria per l'anno 2006 – con il quale e' stato prorogato al 31.12.2006 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2006;
- Visto il D:Lgs 22/97, nonché il DPR 158/99 e loro successive modificazioni;

DATO atto che, trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo sistema tariffario e che lo stesso prevede la copertura integrale dei costi, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno procedere alla sua introduzione con gradualità intervenendo, così come previsto dall'attuale normativa, con una compartecipazione per un importo iniziale di € 140.000,00, salvo incrementarla in corso di anno con apposita deliberazione di variazione di bilancio nel caso in cui i criteri per la sua applicazione, specificati nell'allegato, determinano una maggiore spesa;

DATO ATTO che con tale compartecipazione viene realizzato, per le utenze domestiche, uno sbarramento progressivo degli aumenti rispetto all'anno 2005

in funzione dei componenti il nucleo familiare, con interventi solo in caso di aumenti superiori ad € 10,00 (franchigia pari ad € 10,00);

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il parere favorevole del Responsabile Bilancio Entrata e del Responsabile del Servizio - Bilancio e Finanze - rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge:

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di dare atto che la tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art.2 del DPR 158/99, per l'anno 2006, come comunicato dalla Comunità di Ambito ATO8, ammonta a Euro 2.346.343 e che questo ente ha provveduto all'approvazione del relativo Piano Finanziario con atto consiliare n. 22 del 10/03/2006;
- 3) Di fissare, tenendo conto di quanto disposto nelle "Linee guida per l'articolazione tariffaria" che di seguito si allega, e dal regolamento predisposti dalla Comunità di ambito ed approvato da questo ente, la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:
 - a. 50 % per le utenze domestiche,
 - b. 50 % per le utenze non domestiche.
- 4) Di fissare, tenendo conto di quanto disposto nelle "Linee guida per l'articolazione tariffaria" e dal regolamento predisposti dalla Comunità di ambito, la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:
 - a. 64 % per le utenze domestiche,
 - b. 36 % per le utenze non domestiche.

- 5) Di stabilire per le utenze domestiche, sulla base di quanto previsto nelle “Linee guida per l’articolazione tariffaria” e dal regolamento predisposti dalla Comunità di ambito, per l’anno 2006, i coefficienti K_a e K_b utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente.

| Numero componenti | di | K_a (v. tab 1a DPR 27.04.1999 n. 158) | K_b |
|--------------------------|-----------|---|-------------------------|
| 1 componente | | 0,86 | 1 (massimo) |
| 2 componenti | | 0,94 | 1,6 (medio) |
| 3 componenti | | 1,02 | 2 (medio) |
| 4 componenti | | 1,10 | 2,2 (minimo) |
| 5 componenti | | 1,17 | 2,9 (minimo) |
| 6 o più componenti | | 1,23 | 3,4 (minimo) |

- 6) Di attivare sulla base di quanto statuito all’art.15 del regolamento le sottocategorie di utenze non domestiche individuate dalla Comunità di ambito, precisando per le seguenti tipologie precisi elementi di identificazione secondo il seguente schema:

| Sottocategoria | Descrizione attività |
|-----------------------|-------------------------------|
| 7 B | Agriturismi |
| 8 A | Case vacanze e affitta camere |

- 7) Di fissare, per le utenze non domestiche, per l’anno 2006, i coefficienti K_c e K_d utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all’allegato 1 del DPR 158/99, e tenendo conto di quanto precisato dalla Comunità di ambito nel documento di indirizzo intitolato “Linee guida per l’articolazione tariffaria nell’ATO 8”, sulla base del seguente schema.

| Cat | Descrizione | kc di rif. | | kd di rif. | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,52 | medio | 4,82 | medio |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,43 | medio | 3,93 | medio |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,48 | medio | 4,4 | medio |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,78 | medio | 7,12 | medio |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,56 | medio | 5,15 | medio |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,45 | medio | 4,07 | medio |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,08 | min | 12,31 | medio |
| 7 B | <i>Agriturismo</i> | 1,08 | <i>min</i> | 9,95 | <i>min</i> |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,02 | medio | 9,39 | medio |
| 8 A | Case vacanze, affitta camere, | 0,85 | min | 7,8 | min |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,18 | medio | 10,88 | medio |
| 10 | Ospedali | 1,26 | medio | 11,61 | medio |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,22 | medio | 11,23 | medio |
| 12 | Banche e istituti di credito | 0,86 | max | 7,89 | max |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,07 | medio | 9,86 | medio |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,2 | medio | 11,03 | medio |
| 15 | Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso | 0,79 | medio | 7,28 | medio |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,34 | medio | 12,27 | medio |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,05 | medio | 9,66 | medio |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,74 | min | 7,95 | medio |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,87 | min | 9,8 | medio |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,32 | min | 5,57 | medio |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,43 | min | 6,05 | medio |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,25 | min | 45,08 | Medio* |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 3,5 | medio | 32,2 | medio |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 2,45 | min | 33,10 | Medio* |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,92 | medio | 17,64 | medio |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,92 | medio | 17,6 | medio |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,23 | min | 38,9 | min |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 1,73 | medio | 15,86 | medio |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 5,03 | medio | 46,25 | medio |
| 30 | Discoteche, night club | 1,29 | medio | 11,82 | medio |

* Tale dato è il risultato della media aritmetica tra il valore medio stabilito sulla base del D.P.R.158/99 e il valore minimo previsto dal suddetto Decreto.

8) di determinare le seguenti categorie di utenze A e B a favore delle quali vengono previste esenzioni dal pagamento della Tariffa:

A . Contribuenti che possono beneficiare di tale esenzione:

- contribuenti con età non inferiore a 65 anni se uomo, e 60 se donna. Ai fini dell'ottenimento di tale esenzione e' sufficiente che all'interno del nucleo familiare tale requisito venga rispettato da almeno un componente;
- contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, a condizione che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, che siano considerati persone disabili ai sensi della L. n. 104/92;
- contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, che percepiscano una indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18/80.

Condizioni per beneficiare dell'esenzione:

- l'unita' immobiliare deve costituire residenza anagrafica ed abitazione principale del soggetto richiedente;
- nel caso in cui il contribuente abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, l'unita' immobiliare non deve risultare locata;
- il fabbricato principale deve risultare classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/2 – A/3 – A/4 – A/5 - A/7;
- il nucleo familiare deve essere costituito da non oltre due persone oppure di un maggior numero purché le persone eccedenti siano portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/92 o percepiscono una indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/80, o abbiano un'età non superiore ad anni 18 o siano studenti regolarmente iscritti all'Università, con età non superiore ad anni 26 (allegare alla richiesta il certificato di iscrizione rilasciato dall'Università di appartenenza);
- alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare per l'anno precedente, devono concorrere soltanto redditi da terreni, per un importo lordo non superiore ad € 185,92, e trattamenti pensionistici di importo lordo complessivamente non superiore a:
 - a) Se il nucleo familiare e' composto da una sola persona:
€ 8.152,00 se il contribuente e' proprietario o ha l'uso gratuito dell'unita' immobiliare;
€ 11.209,00 se corrisponde un canone di locazione;
 - b) Se il nucleo familiare e' composto da più di una persona:
€ 4.076,00 per ciascuno degli altri componenti.

I suddetti limiti possono essere modificati di anno in anno in occasione dell'adozione della deliberazione di determinazione delle tariffe.

L'esenzione spetta, per l'intero anno, a partire dall'anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni e cessa, per l'intero anno, dall'anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni.

Per ottenere l'esenzione il contribuente deve presentare richiesta al Servizio Bilancio Entrata del Comune, entro il 30 giugno di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio stesso, impegnandosi, altresì, a comunicare l'eventuale cessazione delle condizioni entro i 30 gg. successivi."

B) nuclei familiari i cui componenti non risultano proprietari di fabbricati/ aree edificabili in tutto il territorio nazionale, ed hanno altresì un indicatore ISEE non superiore ad € 5.000,00;

9) di prevedere una riduzione sulla quota variabile pari al 60% per le utenze non domestiche che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici mirati alla intercettazione delle frazioni da raccolta differenziata che vengono conferite al servizio pubblico, di cui all'art. 19 comma 2 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa approvato;

10) di prevedere una riduzione sulla quota variabile pari al 60% per le utenze non domestiche, di cui all'art. 19 comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa, nel caso in cui il produttore dimostri di aver avviato al recupero i rifiuti prodotti avvalendosi di soggetti diversi dal Gestore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero stessa;

11) trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo sistema tariffario, e che lo stesso prevede la copertura integrale dei costi, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno procedere alla sua introduzione con gradualità intervenendo, come previsto dall'attuale normativa, con una compartecipazione iniziale per un importo di € 140.000,00, salvo incrementarla in corso di anno con apposita deliberazione di variazione di bilancio nel caso in cui i criteri per la sua applicazione, specificati nell'allegato, determinano una maggiore spesa.

Viene realizzata, così, per le utenze domestiche, uno sbarramento progressivo in funzione dei componenti il nucleo familiare, con una franchigia pari ad € 10,00;

12) di dare atto che in bilancio sono previsti i seguenti interventi di spesa, dando incarico, altresì, al responsabile del servizio competente di provvedere al successivo impegno di spesa con apposito atto di determinazione:

- € 140.000,00 - intervento 1090503 - cap. 4725 "Spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Prestazione di servizi" – Servizio Ambiente - quale compartecipazione del comune alle utenze domestiche con franchigia pari ad € 10,00;

-€ 25.000,00 cap. 782 "Sgravi e restituzione di proventi diversi" Servizio Bilancio Entrata - per rimborso a Sienambiente Spa per esenzioni dalla tariffa di cui al punto 8 sopra riportato;

13) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

LINEE Guida per l'articolazione tariffaria nell'ATO 8 Siena

Documento: Dicembre 2005

Rev.: definitiva

File: Collegiu

20 Dicembre 2005

SOMMARIO

| | |
|---|----------|
| 1. <u>INTRODUZIONE</u> | 1 |
| 1.1 <u>Obiettivo del documento</u> | 1 |
| 1.2 <u>Struttura del documento</u> | 1 |
| 2. <u>MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TIA</u> | 1 |
| 2.1 <u>Il calcolo della tariffa di riferimento</u> | 1 |
| 2.2 <u>I principi dell'articolazione tariffaria</u> | 1 |
| 3. <u>LE LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA</u> | 3 |
| 3.1 <u>L'attuazione del Regolamento per l'applicazione della TIA</u> | 3 |
| 3.2 <u>I criteri di ripartizione della tariffa tra utenze domestiche e non domestiche</u> 3 | |
| 3.3 <u>La definizione delle categorie da DPR 158/99</u> | 4 |
| 3.4 <u>La definizione dei k</u> | 5 |
| 4. <u>CONCLUSIONI</u> | 6 |

introduzione

Obiettivo del documento

Il presente documento definisce le linee guida che la Comunità di ambito propone per il calcolo dell'articolazione tariffaria.

Sulla base dell'esperienza maturata durante l'anno in corso sui sei Comuni della Provincia di Siena passati da regime TAR SU a regime tariffario e sulle conseguenti problematiche emerse nella fase di applicazione della TIA, la Comunità di ambito, in virtù dei propri compiti istituzionali e delle proprie competenze, presenta le seguenti linee di indirizzo sui criteri che determinano l'articolazione tariffaria alle singole utenze, domestiche e non domestiche e per queste ultime, alle varie categorie produttive.

L'obiettivo è quello di creare le condizioni per giungere a criteri di calcolo della ripartizione tra le utenze condivisi dai soggetti coinvolti che riducano le differenze, anche rilevanti, di tariffe tra tipologie di utenze simili in Comuni diversi.

Il documento è rivolto a tutti i soggetti coinvolti: Gestore, Associazioni di categoria e Amministrazioni comunali che, con il loro contributo, hanno permesso di individuare le principali problematiche emerse dall'applicazione della norma.

Struttura del documento

Il documento si compone di quattro capitoli inclusa la presente introduzione. Nel Cap. 2 si ricordano gli elementi principali previsti dal DPR 158/99 e applicati dalla

Comunità di ambito per il calcolo della tariffa di riferimento e si analizzano gli aspetti principali legati al calcolo dell'articolazione tariffaria all'utenza. Il Cap. 3 definisce le linee guida per il calcolo dell'articolazione tariffaria, stabilendo i criteri di calcolo e di ripartizione tra le singole utenze. Nel Cap. 4 si evidenziano i vantaggi di un'applicazione condivisa dei criteri e si delineano le principali attività che, alla luce del presente documento, la Comunità di ambito dovrà intraprendere di concerto con i soggetti coinvolti.

modalità di calcolo della tariffa

1.1 Il calcolo della tariffa di riferimento

Sulla base del DPR 158/99 la tariffa di riferimento è calcolata a integrale copertura dei costi per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero delle fasi di spazzamento, raccolta e trattamento e smaltimento.

La Comunità di ambito determina per tutti i Comuni dell'ambito la tariffa di riferimento per i servizi affidati al Gestore: raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento. Il costo dello spazzamento, allo stato attuale gestito dalla maggior parte dei Comuni in economia, e il costo di altri servizi eventualmente sostenuti dal Comune per l'igiene ambientale (gestione delle stazioni ecologiche) sono inseriti nella tariffa di riferimento per Comune sulla base dei costi sostenuti dall'Amministrazione per tali servizi.

La tariffa di riferimento utilizzata come base di ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche è quindi composta da una parte determinata direttamente dalla Comunità per i servizi svolti dal Gestore Siena Ambiente e da una parte, per i servizi effettuati in economia, comunicata dai Comuni alla Comunità.

Ai fini dell'applicazione dell'articolazione tariffaria all'utenza (passaggio da tassa a tariffa) le voci di costo delle quali si compone la tariffa di riferimento vengono riaggregate, sulla base di criteri univoci definiti dal DPR 158/99, in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e concettualmente indipendente dalla variazione nella produzione dei rifiuti, e da una parte variabile, riferita alla quantità dei servizi svolti, perlopiù correlata ai costi di raccolta e trasporto e quindi variamente imputata sulla base delle quantità di rifiuti, del servizio erogato, dello smaltimento e trattamento, del costo effettivo e del tasso di inflazione programmata.

I principi dell'articolazione tariffaria

Una volta determinato il corrispettivo tariffario per i servizi effettuati dal Gestore e per quelli svolti in economia, occorre individuare come tale costo si ripartisce tra gli utenti, ovvero l'articolazione tariffaria. Il Metodo è contenuto nel DPR 158/99, ma lascia alcuni gradi di libertà al soggetto che lo applica, consentendo di distribuire in modo differenziato la spesa tra utenze domestiche e non domestiche, e per queste ultime, tra le categorie produttive.

Le conseguenze connesse all'ampio grado di discrezionalità consentito nell'articolazione della tariffa sono evidenti, così come evidenti sono i condizionamenti determinati dal territorio. La scelta sull'articolazione tariffaria tra gli utenti è così condizionata oltre che dal Metodo, anche dall'interlocuzione con le categorie economiche e con i soggetti portatori di interessi diffusi.

Partendo da queste considerazioni la Comunità tiene ad evidenziare come l'esperienza dell'anno in corso abbia fatto emergere i limiti di un'impostazione priva di linee guida uniformi per l'ambito, primo fra tutti le differenze tra le tariffe applicate alle singole classi di utenze, anche domestiche, ubicate in Comuni diversi.

La Comunità condividendo una maggiore aderenza al principio "chi inquina paga", che informa tutta la normativa di settore, ritiene a questo punto necessario che sia avviata un'operazione di convergenza dei principi e dei criteri che determinano l'articolazione tariffaria.

La metodologia utilizzata per il calcolo della tariffa di riferimento in ciascun Comune e l'articolazione tariffaria risultante evidenziano due tipi di ostacoli alla convergenza delle tariffe:

- di tipo tecnico, legati ai criteri analitici di determinazione della tariffa di riferimento per ciascun Comune;
- di tipo politico, derivanti dalle diverse opzioni scelte dalle Amministrazioni comunali per attenuare l'effetto della trasformazione da TARSU a TIA per determinate categorie di utenza, spesso collegate alla capacità di contribuzione delle varie categorie di utenti che costituiscono il tessuto sociale ed economico specifico per Comune.

Le motivazioni di tipo tecnico riguardano in particolare il fatto che il costo per il servizio integrato di gestione dei rifiuti attribuito al singolo Comune per lo svolgimento del servizio non dipende direttamente dal numero di utenze presenti per Comune, bensì dalla produzione procapite di rifiuto prodotto e dalla quantità di servizi svolti da ciascuna Amministrazione per i propri utenti. La tariffa di riferimento per Comune, base per il calcolo dell'articolazione tariffaria, sarebbe infatti proporzionale al numero di abitanti se tutti i Comuni avessero lo stesso livello di produzione procapite per Comune, svolgessero gli stessi servizi di raccolta e spazzamento, e avessero stesse caratteristiche territoriali (densità di popolazione per centro abitato, altimetria, ecc.).

Le scelte politiche delle Amministrazioni, che incidono sulla determinazione delle tariffe per tipologia di utenza e ne comportano la diversificazione tra le stesse tipologie di utenza in Comuni diversi, riguardano alcuni elementi di discrezionalità che la norma nazionale lascia nell'applicazione del calcolo dell'articolazione tariffaria. Di cui i principali vengono elencati di seguito.

- *La ripartizione della tariffa di riferimento per Comune tra utenze domestiche e utenze non domestiche.* La scelta del criterio di ripartizione influisce infatti sull'ammontare di quota domestica e quota non domestica oggetto della modulazione sulle specifiche categorie di utenze (domestiche e non domestiche).
- *La ripartizione dell'ammontare definito di domestico e non domestico per le specifiche categorie di utenza, ovvero la scelta dei coefficienti k .* La norma infatti nel definire il criterio per la ripartizione della quota fissa e variabile per singola utenza introduce dei coefficienti di ripartizione, di cui ne definisce la variabilità all'interno di un *range* di minimo e massimo. La scelta dei coefficienti influisce sull'attribuzione della quota della tariffa fissa e variabile per unità di superficie determinata per singola categoria, ovvero definisce il contributo della specifica categoria al costo totale del servizio. I coefficienti sono:
 - I k_b che rappresentano la produttività dei rifiuti per numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, e che influiscono sulla parte variabile della tariffa alle utenze domestiche;
 - I k_c che tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività, e che influiscono sulla parte fissa della tariffa di ciascuna utenza non domestica,
 - i k_d , coefficienti che sintetizzano il potenziale di produzione in $\text{kg}/\text{m}^2/\text{anno}$, che tengono conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di rifiuto e che influiscono sulla parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
- *L'applicazione delle riduzioni ed agevolazioni per specifiche utenze e/o aree (ad es. aree miste di produzione di rifiuti urbani e speciali).* La difformità sulla tipologia di riduzioni ed agevolazioni che sono regolamentate all'interno del Regolamento di applicazione della TIA, è legata alle specificità del territorio, del tessuto produttivo, della realtà demografica e delle scelte effettuate in passato delle singole Amministrazioni per l'applicazione della TARSU.

le linee guida per il calcolo dell'articolazione tariffaria

L'uniformità delle tariffe per utenza, come già sottolineato nel capitolo precedente non è ad oggi attuabile per l'intero ambito. Ciò che la Comunità propone di fare è, fermo restando i vincoli tecnici determinati dalla modalità di calcolo dei corrispettivi per Comune, definire linee di indirizzo condivise per la convergenza delle tariffe dei Comuni.

Analizzando la metodologia di calcolo dell'articolazione tariffaria è possibile uniformare, su base di ambito, l'articolazione tariffaria delle utenze domestiche, ferme restando le differenze imputabili alle caratteristiche territoriali e ai servizi offerti dal Comune. La definizione di criteri uniformi per l'articolazione tariffaria delle utenze non domestiche è invece più complessa, in quanto dipende da molteplici fattori.

Di seguito sono riportate le linee guida per la determinazione dell'articolazione tariffaria per l'intero ambito.

L'attuazione del Regolamento per l'applicazione della TIA

Il Regolamento contiene tutti gli elementi necessari all'applicazione della TIA ed è lo strumento utilizzato dal Gestore per l'individuazione del livello contributivo dell'utenza, in quanto permette la verifica della categoria, le eventuali riduzioni e/o agevolazioni riconosciute per tipologia o sulla superficie dell'utenza.

La Comunità ha predisposto, di concerto con le Amministrazioni comunali, il Gestore e le Associazioni di categoria, un regolamento uniforme a livello provinciale, che ciascun Comune adotterà con apposita deliberazione del Consiglio.

I criteri di ripartizione della tariffa tra utenze domestiche e non domestiche

Successivamente alla definizione della tariffa di riferimento per Comune suddivisa nella sua quota variabile e fissa, il Decreto prevede che possano essere adottati due diversi criteri, tra quota fissa e quota variabile, per la ripartizione della tariffa domestica e non domestica.

La quota variabile, in considerazione del fatto che è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, è ragionevolmente ripartita sulla base dei rifiuti prodotti dal totale delle utenze domestiche e dal totale delle utenze non domestiche per Comune. **La Comunità ritiene quindi che la ripartizione della parte variabile tra domestico e non domestico debba essere effettuata sulla base dei risultati delle campagne di pesatura che individuano per Comune la produttività delle utenze domestiche rispetto alle non domestiche.**

Per la quota fissa che esprime le componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e i relativi ammortamenti, non vi è invece un regola definita di ripartizione e vengono spesso utilizzati criteri che esulano dalla logica della produzione e dell'incidenza del costo delle categorie domestico e non domestico all'interno del Comune, in genere dettate da scelte politiche di allocazione del carico tariffario tra le diverse categorie. **La Comunità ritiene necessario che anche la ripartizione della parte fissa tra domestico e non domestico debba essere effettuata tendenzialmente sulla base della produzione dei rifiuti ovvero dei risultati delle campagne di pesatura.** Lo scostamento tra i risultati delle pesate e la ripartizione applicata dovrà comunque essere contenuto e garantire il rispetto della proporzionalità dell'incidenza dei costi tra domestico e non domestico sul singolo Comune.

La definizione delle categorie da DPR 158/99

La Comunità ritiene che i criteri per l'attribuzione delle attività non domestiche alle categorie del DPR 158/99 debbano essere stabiliti su base unitaria di ambito.

Sulla base di quanto emerso nell'anno di prima applicazione della TIA e dell'impatto che essa ha avuto per specifiche attività, la Comunità ritiene necessario che vengano

definite le seguenti sottocategorie, valide per tutto l'ambito, per specifiche necessità legate al differente rapporto tra produttività e superficie di alcune attività rispetto alla categoria di cui fanno parte:

1. *7 A Alberghi con ristorante fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico*
2. *7 B Agriturismi*
3. *8 A Case vacanze e affitta camere*
4. *13 A Ferramenta*
5. *21 A Cantine vinicole e aziende di trasformazione agro-alimentare*
6. *22 A Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico*
7. *24 A Bar, caffè, pasticceria fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico*

Ciascuna sottocategoria può essere adottata o meno dai Comuni con deliberazione di Giunta contestualmente agli elementi che caratterizzano l'articolazione tariffaria.

Per le sottocategorie che verranno adottate, i Comuni dovranno fornire tutte le indicazioni necessarie alla loro puntuale identificazione. In particolare, per le sottocategorie 7 A, 22 A e 24 A dovranno essere fornite da ciascuna Amministrazione le indicazioni delle attività che si intendono includere nelle medesime e/o l'indicazione della Via con relativi numeri civici.

La definizione dei k

La Comunità al fine di perseguire l'uniformità dei criteri a livello di ambito e di ridurre le differenze esistenti, ha definito le linee di indirizzo per la scelta dei k relativi alle utenze domestiche e non domestiche. In particolare la Comunità, sulla base dei risultati ottenuti dal confronto con i Comuni, le Associazioni di Categoria e il Gestore Siena Ambiente ritiene che :

- i k_b siano determinati per tutto l'ambito dalla Comunità sulla base dell'esperienza dell'anno in corso. Infatti, dal momento che i k_b stimano la produttività dell'utenza domestica per numero di componenti, se fossero diversi, per nuclei familiari con stesso numero di componenti ma in Comuni diversi, si otterrebbe un impatto tariffario difforme. Sulla base di quanto suddetto la Comunità stabilisce quanto segue:

| Numero componenti | Kb riferimento | di Valore risp a DPR |
|-------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 1 | massimo |
| 2 | 1,6 | medio |
| 3 | 2 | medio |
| 4 | 2,2 | minimo |
| 5 | 2,9 | minimo |
| 6 | 3,4 | minimo |

- i k_c e i k_d di riferimento siano determinati dalla Comunità e riportati nella tabella alla pagina successiva e che ciascuna Amministrazione potrà modificarli sulla base di un *range* di applicazione di $\pm 5\%$ per categoria e sottocategoria. La scelta all'interno del *range* definito sarà di competenza della singola Amministrazione che dovrà comunque mantenersi all'interno dell'intervallo stabilito all'allegato 1 dal DPR 158/99.

| Cat | Descrizione | kc di rif. | | kd di rif. | |
|------|---|------------|-------|------------|--------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,52 | medio | 4,82 | medio |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,43 | medio | 3,93 | medio |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,48 | medio | 4,4 | medio |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,78 | medio | 7,12 | medio |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,56 | medio | 5,15 | medio |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,45 | medio | 4,07 | medio |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,08 | min | 12,31 | medio |
| 7 A | <i>Alberghi con ristorante fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico</i> | 1,08 | min | 9,95 | min |
| 7 B | <i>Agriturismi</i> | 1,08 | min | 9,95 | min |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,02 | medio | 9,39 | medio |
| 8 A | Case vacanze, affitta camere, | 0,85 | min | 7,8 | min |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,18 | medio | 10,88 | medio |
| 10 | Ospedali | 1,26 | medio | 11,61 | medio |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,22 | medio | 11,23 | medio |
| 12 | Banche e istituti di credito | 0,86 | max | 7,89 | max |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,07 | medio | 9,86 | medio |
| 13 A | <i>Ferramenta</i> | 0,92 | min | 8,45 | min |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,2 | medio | 11,03 | medio |
| 15 | Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso | 0,79 | medio | 7,28 | medio |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,34 | medio | 12,27 | medio |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,05 | medio | 9,66 | medio |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,74 | min | 7,95 | medio |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, eletrauto | 0,87 | min | 9,8 | medio |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,32 | min | 5,57 | medio |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,43 | min | 6,05 | medio |
| 21 A | <i>Cantine vinicole e aziende di trasformazione agro-alimentare</i> | 0,88 | max | 8,10 | max |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,25 | min | 45,08 | Medio* |
| 22 A | <i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub situati fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico</i> | 3,25 | min | 29,93 | min |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 3,5 | medio | 32,2 | medio |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 2,45 | min | 33,10 | Medio* |
| 24 A | <i>Bar, caffè, pasticceria fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico</i> | 2,45 | min | 22,55 | min |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,92 | medio | 17,64 | medio |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,92 | medio | 17,6 | medio |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,23 | min | 38,9 | min |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 1,73 | medio | 15,86 | medio |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 5,03 | medio | 46,25 | medio |
| 30 | Discoteche, night club | 1,29 | medio | 11,82 | medio |

* Tale dato è il risultato della media aritmetica tra il valore medio stabilito sulla base del D.P.R.158/99 e il valore minimo previsto dal suddetto Decreto.

Conclusioni

La complessità dovuta all'applicazione del Metodo e la difficoltà ad avere dei risultati attendibili dalle simulazioni propedeutiche all'applicazione della TIA per la scelta dei criteri di ripartizione che valutino puntualmente l'effetto del passaggio per singola categoria e/o singola utenza, rende opportuna l'applicazione dei criteri definiti dalla Comunità nel presente documento.

La Comunità al fine di giungere ad un quadro più puntuale sugli effetti dei nuovi criteri definiti ha, contestualmente alla redazione del presente documento, predisposto, di concerto con i Comuni, il Gestore e le Associazioni di Categoria, il Regolamento per l'applicazione della TIA, uniforme su scala provinciale.

Si sottolinea inoltre l'importanza di procedere per i Comuni nei quali la presenza di attività non domestiche sia rilevante, a un censimento delle superfici delle attività produttive presenti sul territorio comunale. Quest'ultima attività è di fondamentale importanza al fine di una omogeneizzazione del trattamento delle attività non domestiche su tutti i Comuni della Provincia di Siena.

Al fine di rendere il Regolamento predisposto applicabile in tutte le sue parti ed eliminare gli elementi di incertezza che ad oggi permangono nella sua applicazione, la Comunità ritiene opportuno giungere anche all'uniformità su scala di ambito dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Per questo che la Comunità nel corso del 2006 e in attesa di un quadro normativo certo, inizierà l'attività propedeutica alla redazione del regolamento unico di assimilazione.

| | Domestiche | Non domestiche |
|--|------------------|----------------|
| suddivisione parte variabile | 64% | 36% |
| importo costi var. | 773.517 | 435.103 |
| suddivisione parte fissa (DISCR) | 50% | 50% |
| importo costi fix. | 568.862 | 568.862 |
| Totale costo netto del servizio | 2.346.343 | |

| | NUCLEI | MQ |
|-------|--------------|----------------|
| ncomp | 8.166 | 885.096 |
| 1 | 1.706 | 154.381 |
| 2 | 2.491 | 263.322 |
| 3 | 2.069 | 234.333 |
| 4 | 1.470 | 180.837 |
| 5 | 319 | 39.006 |
| 6 | 111 | 13.218 |

CRITERI DI RIFERIMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
COMPARTECIPAZIONE

50% carico famiglie

| TARSU 2005 | TIA NETTA TOTALE | franchigia <10 € | |
|----------------|------------------|------------------|-------|
| | | NUCLEI | ncomp |
| 144.169 | 173.254 | 1.706 | 1 |
| 284.817 | 363.356 | 2.491 | 2 |
| 257.703 | 362.765 | 2.069 | 3 |
| 195.067 | 289.066 | 1.470 | 4 |
| 43.248 | 76.247 | 319 | 5 |
| 14.936 | 29.638 | 111 | 6 |
| 939.940 | 1.294.326 | 8.166 | |

Massimo incremento % sul
2005 richiesto al
contribuente. Il surplus (con
esclusione dei primi 10 €)
va a carico del Comune
(compartecipazione)

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Se la quota da coprire oltre
l'aumento è minore di 10 €, non
dà luogo all'accollo da parte del
Comune

NOTA: TUTTI I VALORI SONO AL NETTO DEL 15% DI LEGGE